

Serie Ordinaria n. 33 - Lunedì 13 agosto 2018

D.g.r. 2 agosto 2018 - n. XI/502
Deeterminazioni in ordine alla realizzazione e all'adeguamento di parchi gioco comunali inclusivi

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 2 dello «Statuto d'Autonomia della Lombardia», approvato con l.r. statutaria 30 agosto 2008, n.1;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 18 marzo 2009, n. 3: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità», che impegna gli Stati ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazione di alcun tipo basate sulla disabilità;

Dato atto che la Convenzione, inoltre, impegna gli Stati a prendere ogni misura necessaria ad assicurare il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei bambini con disabilità su base di eguaglianza con gli altri bambini;

Vista la l. 5 febbraio 1992, n.104: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» che tra i suoi obiettivi prevede all'art. 23 quello della rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative;

Richiamate le seguenti leggi regionali:

- l.r. 12 marzo 2008, n. 3: «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario» e successive modifiche e integrazioni;
- l.r. 14 dicembre 2004 n. 34: «Politiche regionali per i minori»

Vista la d.g.r. 15 dicembre 2010, n. 983 che approva il Piano d'Azione regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità 2010/2020 che, all'interno dei diversi interventi, prevede quelli relativi all'accessibilità e fruibilità di spazi dedicati al tempo libero;

Richiamata la d.c.r. 10 luglio 2018, n XI/64 «Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura»(PRS), con particolare riferimento alla Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia», Programma 2 «Interventi per la disabilità e non autosufficienza»;

Richiamata altresì la l.r. 5 agosto 2016, n. 20: «Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile», la cui finalità è la promozione dell'inclusione e l'integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva, con deficit di comunicazione o di linguaggio, come nei disturbi generalizzati dello sviluppo, e delle loro famiglie;

Dato atto che, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) nonché della normativa statale e regionale in materia di programmazione e di integrazione di politiche sociali, Regione promuove la piena integrazione sociale dei bambini con disabilità residenti sul territorio regionale;

Considerato che l'accesso alle attività ricreative consente l'effettivo esercizio di un diritto alle persone con disabilità;

Ritenuto necessario assicurare che i bambini con disabilità abbiano uguale accesso rispetto agli altri bambini alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero e possano beneficiare di questi servizi finalizzati al loro globale benessere psicofisico e piena inclusione sociale;

Ritenuto sulla base delle attuali disponibilità finanziarie di promuovere la realizzazione e l'adeguamento di parchi gioco inclusivi, attraverso il finanziamento, in via sperimentale e in prima applicazione, di progetti promossi da Comuni ed Unioni di Comuni con popolazione da 10.000 a 30.000 abitanti e presentati secondo i criteri di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Valutato che il finanziamento dei progetti, come sopra evidenziato, destinato in questa fase sperimentale a Comuni medio piccoli, garantisce una più diffusa estensione dell'intervento sul territorio regionale, tenuto conto delle risorse disponibili;

Dato atto che le risorse stanziate ammontano a complessive € 1.000.000,00 a valere sul capitolo 13549 dell'esercizio 2018;

Ritenuto necessario definire i criteri generali per la presentazione di progetti finalizzati a realizzare e adeguare i parchi gioco inclusivi, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, altresì, di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale competente l'attuazione del presente provvedimento;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, che demandano alla struttura competente gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di promuovere la realizzazione e l'adeguamento di parchi gioco inclusivi, attraverso il finanziamento, in via sperimentale e in prima applicazione, di progetti promossi da Comuni ed Unioni di Comuni con popolazione da 10.000 a 30.000 abitanti;

2. di approvare l'allegato A): «Criteri generali per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione e all'adeguamento di parchi gioco inclusivi, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento»;

3. di dare atto che le risorse stanziate ammontano a complessive € 1.000.000,00 disponibili sul capitolo 13549 per l'esercizio 2018;

4. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale competente l'attuazione del presente provvedimento;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

ALLEGATO A)

CRITERI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI

Oggetto	DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO COMUNALI INCLUSIVI
Finalità e obiettivi (obiettivi, aree prioritarie d'intervento e linee strategiche)	<p>Regione Lombardia, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nonché della normativa statale e regionale in materia di programmazione e di integrazione di politiche sociali, promuove la piena integrazione sociale dei bambini con disabilità residenti sul territorio regionale, attraverso il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione e all'adeguamento di parchi gioco inclusivi.</p> <p>Con il presente atto si intende sostenere e incentivare la realizzazione e l'adeguamento di parchi gioco comunali in modo da renderli fruibili anche da minori con disabilità.</p> <p>I progetti finanziabili potranno interessare la realizzazione di lavori di adeguamento di parchi gioco e/o l'acquisto di attrezzature/giochi.</p>
Dotazione finanziaria	Alla realizzazione dell'iniziativa sono destinate risorse regionali complessive per un importo pari a € 1.000.000,00 .
Caratteristiche dell'agevolazione	<p>Il contributo richiesto è a fondo perduto e a ciascun progetto non può essere riconosciuto un importo superiore a € 25.000 ed inferiore a 10.000.</p> <p>I progetti ritenuti ammissibili saranno finanziati sino all'esaurimento delle risorse.</p>
Impatto territoriale	Regione Lombardia
Soggetti beneficiari	I Comuni e le Unioni dei Comuni che intendano realizzare e adeguare parchi gioco in modo da renderli fruibili anche dai minori con disabilità
Progetti finanziabili	<p>I progetti potranno essere presentati dai legali rappresentanti dei Comuni e delle Unioni di Comuni.</p> <p>Ogni Comune o Unione di Comuni potrà presentare un solo progetto.</p> <p>Ad ogni progetto verranno assegnati i seguenti punteggi:</p> <p>0-10 punti – adeguatezza e coerenza delle soluzioni progettuali rispetto alle finalità del bando</p> <p>0-10 punti – adeguatezza e coerenza dei costi di realizzazione dell'opera e/o acquisto di attrezzature in relazione alle soluzioni progettuali</p> <p>0-10 punti - previsione di cofinanziamento</p> <p>L'ammissione al finanziamento del progetto è subordinata al raggiungimento di un punteggio complessivo pari o superiore a 15 punti.</p>

Istruttoria	<p>I progetti presentati saranno valutati da un Nucleo di Valutazione interdirezionale secondo i criteri stabiliti al paragrafo "Progetti finanziabili"</p> <p>La graduatoria dei progetti sarà approvata con provvedimento della DG competente.</p> <p>Per la valutazione dei progetti verrà costituito apposito Nucleo di Valutazione interdirezionale assicurando la presenza di specifiche competenze tecniche.</p> <p>In caso di parità di punteggio tra più domande, si terrà conto della data di ricezione della domanda.</p>
Tempistica per la presentazione delle domande	<p>Le domande dovranno pervenire entro il 10 settembre 2018.</p> <p>Le domande pervenute oltre il termine indicato o incomplete saranno considerate inammissibili.</p> <p>Non saranno ammesse altre modalità di trasmissione delle domande diverse dall'inoltro tramite PEC .</p>
Modalità e tempi per l'erogazione del contributo	<p>Il contributo verrà erogato in due tranches:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50% a seguito dell'accettazione del contributo concesso; • 50% previa presentazione di una relazione finale che attesti la conclusione degli interventi, debitamente corredata dalla documentazione valida per la rendicontazione, ossia: <p>I progetti dovranno essere realizzati entro 2 mesi dall'accettazione del contributo.</p>
Monitoraggio	<p>Regione Lombardia, attraverso il Nucleo di Valutazione, effettua un monitoraggio in itinere e a conclusione dei lavori per la verifica della conformità dei progetti presentati.</p> <p>Le informazioni riguardanti le spese oggetto della presente misura dovranno essere trasmessi, a cura delle Pubbliche amministrazioni beneficiarie dei contributi, alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n.229."</p>
Presentazione della domanda	<p>La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune o dell'Unione dei Comuni, corredata dal progetto approvato dall'organo competente, dal cronoprogramma degli interventi e dal piano economico-finanziario deve essere trasmessa all'indirizzo pec politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it e indirizzato a:</p> <p>Regione Lombardia DG Politiche Sociali, Abitative e Disabilità P.zza Città di Lombardia 1 20124 Milano</p>
Responsabile del procedimento	<p>Dott.ssa Ilaria Marzi Dirigente della Unità Organizzativa Politiche sociali, disabilità e terzo settore Direzione generale Politiche sociali, abitative e disabilità Regione Lombardia</p>
Pubblicazione	<p>Il presente atto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) e sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it</p>